Riflessioni sul nolo a caldo e sull'interpello n.2/2012

a cura di Davide Venturi – Ricercatore ADAPT-CSMB, Università di Modena e Reggio Emilia

L'attuale organizzazione della produzione industriale comporta il ricorso sempre più intenso e rilevante a pratiche di esternalizzazione organizzativa e produttiva. Il meccanismo è noto come disintegrazione verticale dell'impresa.

La complessità dei sistemi produttivi comporta la necessità per le imprese di produrre beni e servizi attraverso strategie di specializzazione da un lato, e perseguendo obiettivi di contrazione dei costi dall'altro. Ciò conduce le imprese, indipendentemente dalla dimensione delle stesse, a mettere in atto strategie di esternalizzazione. Di fronte alla tradizionale scelta dell'impresa in termini di "make or buy", infatti, sempre più spesso le strategie di produzione portano le imprese a scegliere l'opzione "buy", vale a dire la scelta di reperire beni (semilavorati o fattori di produzione) e servizi (da aggregare in servizi al cliente sempre più caratterizzati da un offerta basata su modelli cosiddetti di "global service") sul mercato.

Queste strategie sono generalmente perseguite dall'impresa facendo ricorso allo schema contrattuale dell'appalto, che ai sensi dell'art.1655 c.c. è il modello contrattuale tipico delle obbligazioni di "fare", che l'imprenditore assume per esercitare la propria funzione economica di produttore di beni e/o servizi.

Tuttavia, nel corso dell'ultimo decennio lo schema contrattuale dell'appalto ha subito notevoli cambiamenti in termini di regolazione, e tali interventi normativi hanno contribuito da un lato a liberalizzare l'appalto, consentendo operazioni di esternalizzazione in precedenza vietate (si pensi alla L. n.1369/60, oggi abrogata), e dall'altro ad esigere una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore committente nella scelta dell'affidabilità dei propri partner commerciali (appaltatori e subappaltatori, attraverso l'istituto della responsabilità solidale lungo tutta la filiera dell'appalto, ai sensi dell'art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03, e dell'art.35, co.28, L. n.248/06).

A fronte dunque di un modello legale che mette a sistema previsioni normative di responsabilizzazione dell'impresa committente rispetto all'operato dei soggetti che concretamente eseguono l'appalto, siano essi appaltatori ovvero subappaltatori sprovvisti di un diretto legame contrattuale col committente, il mercato ha finito per produrre, dal lato della domanda (dei beni o dei servizi), il ricorso sempre più generalizzato a schemi contrattuali diversi dall'appalto, con l'intento – o a volte con l'illusione – di sfuggire ai sistemi normativi che appunto responsabilizzano l'impresa committente. In questo senso è certamente emblematico l'istituto della responsabilità solidale previsto dall'art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03 e dall'art.35, co.28, L. n.248/06, quest'ultima alla base della istanza a cui il Ministero del Lavoro ha recentemente dato risposta con l'interpello n.2 del 27 gennaio 2012.

La fattispecie contrattuale

Il nolo a caldo è un contratto atipico che nasce nella prassi delle esternalizzazioni realizzate nell'ambito di diversi settori produttivi, in particolare nell'edilizia. Sono tipiche attività che vengono esternalizzate mediante contratto di nolo a caldo, ad esempio, il nolo dell'escavatore (con escavatorista), il nolo dell'automezzo provvisto di cestello elevatore



(con manovratore), il nolo del mezzo dotato di pompa per il getto del calcestruzzo (con manovratore), il nolo di automezzo provvisto di gru (con conducente), il nolo di automezzo dotato di strumentazione per la pulizia fognaria (con manovratore).

Il contratto di nolo è disciplinato dalla legge soltanto nel codice della navigazione, all'art.384, con specifico riferimento al nolo di una nave, e all'art.940, con riferimento al nolo di aeromobile. Tuttavia, il contratto di cui si tratta in questa sede è un contratto atipico, rientrante nell'alveo del contratto di locazione di beni (art.1571 c.c. e ss.).

Nella prassi, poi, il nolo può essere "a freddo", quando riguarda soltanto il mezzo, ovvero "a caldo", quando l'obbligazione principale è sempre quella di locazione del mezzo, ma il contratto prevede anche un'obbligazione accessoria che riguarda l'opera di un addetto specializzato nell'utilizzo del mezzo locato.

Quindi, trattandosi di un contratto rientrante nell'ambito legale della locazione, esso si differenzia ontologicamente dal contratto di appalto perché, mentre il nolo ha ad oggetto una obbligazione di dare, il contratto di appalto è il contratto tipico mediante il quale un soggetto imprenditoriale, l'appaltatore, assume una obbligazione di fare, cioè l'esecuzione di un opera o di un servizio con organizzazione propria e a proprio rischio. In questo senso, sul piano oggettivo nulla può essere più distante di un contratto di nolo a caldo rispetto ad un appalto, data la diversità radicale delle obbligazioni che sono sottese ai due diversi strumenti contrattuali. Eppure, nella prassi, il nolo a caldo viene spesso utilizzato con una certa leggerezza come strumento contrattuale equivalente ed alternativo rispetto all'appalto, o più spesso ancora, rispetto al subappalto. Questa stessa incongruenza tra teoria e prassi contrattuale avviene spesso nel settore delle costruzioni anche con riferimento al ricorso, a volte spregiudicato, al contratto di fornitura e posa. Infatti, anche tra fornitura e posa e appalto spesso si registra una certa promiscuità di utilizzo, seppure il contratto di fornitura e posa, contratto anch'esso atipico, rientra nell'alveo del contratto di compravendita (art.1470 c.c. e ss.), e dunque ha ad oggetto un'obbligazione di dare, mentre per l'appunto il contratto di appalto ha ad oggetto una prestazione di fare. Tipiche sono nell'edilizia, ad esempio, le ipotesi contrattuali di fornitura e posa di infissi per le abitazioni, e la fornitura e posa di pavimentazione.

Ciò che realmente rileva, per la configurabilità sia del contratto di nolo a caldo sia del contratto di fornitura e posa appare essere, secondo la giurisprudenza (si veda ad esempio Cass. pen., 5 marzo 2009, n.23604), l'accessorietà dell'obbligazione di prestare attività lavorativa rispetto alla obbligazione principale, che nel caso del nolo è una "locatio rei", mentre nella fornitura e posa è una compravendita. Se viene meno detta accessorietà, cade anche la qualificazione contrattuale al di fuori dell'alveo dell'appalto. Con specifico riferimento al nolo a caldo, poi, è anche necessario osservare che, data proprio la necessità di preservare la relazione gerarchica tra l'obbligazione principale di dare e l'obbligazione secondaria di fare, questo contratto atipico si comporta in maniera del tutto differente rispetto all'appalto anche in relazione all'attribuzione del potere direttivo ed organizzativo sul soggetto che materialmente opera sul mezzo concesso in nolo.

Infatti, sebbene il lavoratore sia e resti alle dipendenze dell'impresa noleggiante (concedente in locazione), tuttavia l'esercizio in concreto del potere direttivo per tutta la durata del nolo spetta al conduttore, ovverosia al soggetto che utilizza il mezzo preso a nolo con il relativo conducente/manovratore (Corte d'Appello Genova, 4 giugno 2005).



L'art.118, co.11, D.Lgs. n.163/06 (codice dei contratti pubblici) precisa che è considerato come subappalto anche il contratto qualificato dalle parti come "nolo a caldo" qualora esso sia «singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare». A ben vedere, dunque, la legge non fornisce una definizione del contratto di nolo a caldo, né peraltro di quello di fornitura e posa del pari espressamente nominato dall'articolo di legge, ma si limita a disporre alcuni parametri quantitativi al di là dei quali trova comunque applicazione la disciplina normativa riferita al subappalto.

L'ipotesi dell'utilizzo del contratto di nolo a caldo, così come di quello di fornitura e posa, è dunque espressamente contemplata nell'ambito dei contratti pubblici, al fine di differenziare tali contratti dal subappalto, il quale prevede una disciplina specifica e più stringente. Si consideri ad esempio che nei contratti con la pubblica amministrazione, a differenza che negli appalti nel settore privato dove non esiste un limite di livelli nella subcontrattazione (per cui nella catena di appalti e subappalti il numero di questi in senso verticale può teoricamente tendere ad infinito), nel caso dell'appalto pubblico, opera il limite della non subappaltabilità del subappalto, non superabile dalle parti contraenti neppure mediante autorizzazione della stazione appaltante (la previsione è all'art.118, co.9). Questo limite non opera nel caso del contratto di nolo a caldo (o di fornitura e posa) stipulato dal subappaltatore.

Un ulteriore vincolo che si applica alla disciplina degli appalti pubblici, ma non si estende a quella di altre tipologie contrattuali come il nolo a caldo, è la necessità della preventiva ed espressa autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante. Si rammenta, a questo proposito, che l'apparentemente analoga previsione di cui all'art.1656 c.c. per gli appalti privati è in realtà del tutto diversa dalla norma contenuta nel codice dei contratti pubblici, poiché nel caso di appalto privato, secondo la giurisprudenza, il requisito dell'obbligo di autorizzazione da parte del committente è soddisfatto dal mero fatto che il committente non abbia impedito il fatto (autorizzazione tacita e/o per fatti concludenti).

Nel caso di nolo a caldo o di fornitura e posa, però, sebbene non operi il sistema della preventiva autorizzazione della stazione appaltante, tuttavia vige comunque, ai sensi dell'ultima disposizione di cui al co.11 dell'art.118 D.Lgs. n.163/06, l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante «per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati» ai fini del contrasto alle infiltrazioni mafiose (su questo specifico punto si veda: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Deliberazione del 8 luglio 2010, n.43).

➡ Il nolo a caldo e l'organizzazione della sicurezza.

Strettamente collegata alla questione dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo è la regolazione del contratto di nolo a caldo con riferimento alla prevenzione e protezione del lavoratore addetto all'uso del mezzo locato. Infatti, dal punto di vista prevenzionistico, un problema fondamentale a cui dare

risposta è il seguente: il contratto di nolo a caldo è regolamentato alla stessa stregua del contratto di appalto?

Se così fosse, anche il nolo a caldo dovrebbe sottostare alle regole di cooperazione e di coordinamento previste dall'art.26 D.Lgs. n.81/08, ed in particolare a quelle in tema di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), in



considerazione del fatto che il nolo a caldo per sua natura trova esecuzione nell'ambito dell'organizzazione del locatore (alla stessa stregua dell'appalto endoaziendale che appunto richiede l'elaborazione del DUVRI da parte del committente). Per quanto riguarda più specificamente il settore delle costruzioni edili, poi, la questione fondamentale è se il locatore sia obbligato o meno alla redazione del POS, ovvero del piano operativo di sicurezza, previsto dall'art.89, co.1, lett.h), D.Lgs. n.81/08 (il POS è nel cantiere edile l'equivalente del DVR, documento di valutazione dei rischi, mentre il PSC, piano di sicurezza e coordinamento, corrisponde al DUVRI, in quanto ha la funzione di coordinare i POS delle diverse imprese esecutrici).

La risposta a queste domande è da ricercare nella organizzazione del lavoro sottesa all'esecuzione del contratto di nolo a caldo, ed in particolare nella attribuzione del potere direttivo e organizzativo riguardante il soggetto addetto all'uso del mezzo acquisito a titolo di nolo.

Infatti, poiché come già rilevato l'esercizio del potere direttivo spetta al conduttore del mezzo acquisito in locazione, e non al proprietario del mezzo locato, che pure è il datore di lavoro formale del soggetto addetto all'uso del mezzo stesso, allora anche l'esercizio del dovere di garanzia in tema di prevenzione e protezione nei riguardi di tale lavoratore spetta coerentemente al conduttore, ovverosia al soggetto imprenditoriale che ha acquisito il mezzo a titolo di locazione e che materialmente esercita il potere direttivo e organizzativo anche sull'addetto al mezzo locato.

Sembra dunque che si possano effettuare le seguenti osservazioni. Ad avviso di chi scrive non trovano applicazione alla fattispecie del nolo a caldo né gli obblighi di cooperazione e di coordinamento contenuti nell'art.26 D.Lgs. n.81/08, né l'obbligo di redazione del POS in edilizia.

Quanto ai primi, infatti, lo stesso articolo 26 se da un lato definisce l'ambito di applicazione attraverso una formula apparentemente ampia «di affidamento di lavori, servizi e forniture» estendibile a più schemi contrattuali, tuttavia poi precisa che tale affidamento si riferisce soltanto «all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi», circoscrivendone l'ambito a queste tipologie di contratto (art.1655 c.c. e 2222 c.c.). Ma ancor più rileva in questo senso una osservazione di tipo sostanziale: poiché l'apporto lavorativo del lavoratore dipendente del locatore è puramente accessorio al nolo del mezzo a cui questi è addetto, e poiché non sussiste in concreto alcun esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro formale per tutta la durata del nolo a caldo, di fatto nell'esecuzione del contratto non sono presenti due distinte organizzazioni d'impresa, bensì soltanto l'organizzazione imprenditoriale del conduttore, nell'ambito della quale deve essere valutato il rischio connesso all'utilizzo del mezzo acquisito a nolo.

Infatti, si ricorda che l'art.28 del Testo Unico Sicurezza precisa che la valutazione dei rischi nel DVR deve essere svolta anche con specifico riferimento a «quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro». In questo caso si deve fare riferimento al contratto di nolo a caldo.

Questa sembra essere anche la posizione della giurisprudenza. Così infatti si esprime la Cassazione nella sentenza del 5 marzo 2009, n.23604: «nel nolo il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed



attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n.626 del 1994, art.7, co.2, ora D.Lgs. n.81 del 2008, art.26).

Nel caso oggetto di giudizio, però, la società [il noleggiatore] non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore al [subappaltatore/conduttore]. Pertanto a carico della stessa [il noleggiatore, appunto,] non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dal [subappaltatore medesimo]». Si vede quindi chiaramente che per la giurisprudenza, in una ipotesi di genuino nolo a caldo il noleggiatore non assume obblighi specifici di garanzia in termini prevenzionistici nei confronti del proprio dipendente, obblighi che invece incombono sul conduttore che ha acquisito il mezzo a nolo, unitamente al relativo operatore.

Alla fattispecie in esame, dunque, non trova applicazione l'art.26 D.Lgs. n.81/08 in materia di appalto e subappalto, così come neppure trova applicazione, per quanto riguarda specificamente l'ambito delle costruzioni edili, l'obbligo di redazione del POS da parte del datore di lavoro locatore.

Anche in questa ipotesi, infatti, la scelta da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di utilizzare un mezzo acquisito a titolo di nolo a caldo comporta anche l'obbligo di garantire la posizione del lavoratore addetto alla specifica funzione di utilizzo del mezzo in questione. Pertanto, l'attività in esame deve essere certamente valutata in termini prevenzionistici dalla impresa conduttrice, vale a dire che deve essere ricompresa nel POS dell'appaltatrice/subappaltatrice che acquisisce il mezzo a titolo di nolo a caldo. A suggerire questa soluzione è proprio il criterio di effettività e di sostanzialità che caratterizza tutta la normativa prevenzionistica del testo unico: l'obbligo di valutazione del rischio specifico per l'attività in questione spetta dunque a chi in concreto esercita il potere direttivo, organizzativo e di controllo sul lavoratore addetto all'utilizzo del mezzo acquisito in locazione, indipendentemente dal fatto che il conduttore non rivesta il ruolo di datore di lavoro formale di detto lavoratore.

L'interpello n.2/2012 e la responsabilità solidale nel nolo a caldo

L'istanza proposta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a cui il Ministero del Lavoro ha dato risposta con <u>l'interpello n.2/2012 del 27 gennaio</u> di quest'anno, riguarda un aspetto molto rilevante della regolamentazione del contratto di nolo a caldo. Si tratta in particolare della estendibilità o meno al conduttore, nell'ambito di un nolo a caldo, della disciplina della responsabilità solidale prevista dall'art.35, co.28, L. n.248/06 per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti del noleggiatore impiegati nell'esecuzione dei lavori.

La questione appare davvero molto interessante.

In primo luogo, per comprenderne realmente la portata, occorre avere ben presente la norma di riferimento.

La norma: art.35, co.28, L. n.248/08:

«L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore».

A ben vedere, la legge fa esplicito riferimento al contratto di appalto, e dunque una interpretazione letterale non consente una estensione dell'applicazione della disciplina ivi contenuta ad altri modelli contrattuali, neppure al contratto di nolo a caldo che, come già



rilevato, è un contratto atipico che si inserisce nell'alveo del contratto di locazione (art.1571 c.c. e ss.).

La questione però necessita di un inquadramento più ampio. Infatti, la norma in esame deve essere letta in combinato disposto con l'art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03, che riguarda la responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.

La norma: art.29, co.2, D.Lgs. n.276/2003

«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». (testo così modificato dall'art.21, D.L. n.5/2012, in vigore al momento della conclusione del presente articolo, momento nel quale è in fase di approvazione il Ddl. di conversione, Atto C-4940, che contiene ulteriori modifiche)

La questione della estendibilità del regime della responsabilità solidale ad ipotesi contrattuali diverse dall'appalto appare di soluzione piuttosto difficile. Infatti, il Ministero del Lavoro, nell'interpello in esame osserva e sottolinea che la responsabilità solidale «è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo». Il Ministero, però, ritiene opportuno anche dare conto di una giurisprudenza di merito - ed in parte di legittimità - che sta cominciando a prendere piede, secondo la quale il regime della responsabilità solidale troverebbe applicazione anche al di fuori dei confini del contratto di appalto, e dunque anche nell'ipotesi dei contratti di nolo a caldo (così espressamente Trib. Bologna 22 novembre 2009, citata nell'interpello), stante la meritevolezza della tutela delle posizioni dei lavoratori coinvolti nelle esternalizzazioni, indipendentemente dallo strumento contrattuale che regola i rapporti commerciali tra l'impresa che esternalizza l'esecuzione di opere e servizi e quella che materialmente ne cura l'esecuzione. L'interpello, in questo senso, cita anche l'autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 7 marzo 2008, n.6208) che riguarda l'estensione della responsabilità solidale al consorzio rispetto alle obbligazioni assunte dalle società consorziate, nonostante il fatto che, sul piano strettamente giuridico-formale, il negozio di affidamento che lega il consorzio alle imprese consorziate rientra nell'alveo contrattuale del mandato (art.1703 c.c.) e non in quello dell'appalto o del subappalto.

Sullo stesso tenore, anche se non citata nell'interpello, appare l'orientamento assunto dal Tribunale di Bolzano, nella sentenza 13 maggio 2011, che ha esteso il regime della solidarietà anche alla filiera dei trasporti (contratto principale di trasporto e relativi contratti di sub-vezione).

In definitiva, dunque, il Ministero del Lavoro, con l'interpello in esame si è correttamente e prudentemente limitato ad osservare, da un lato che il regime della responsabilità solidale chiaramente si riferisce al contratto di appalto e non a quello di nolo a caldo, e dall'altro che la giurisprudenza ha cominciato a varcare i confini dell'applicazione del regime legale della solidarietà per estenderla a contratti diversi dall'appalto, per quanto attigui a quest'ultimo rispetto alla funzione da questi condivisa di realizzare operazioni di esternalizzazione del processo produttivo, nell'ambito delle quali si ritiene comunque essenziale provvedere ad una adeguata tutela dei lavoratori coinvolti.



Brevi appunti di giurisprudenza e prassi in tema di "nolo a caldo" Cass. pen., sez. IV, 5 In materia di infortuni sul lavoro, nel contratto di "nolo a marzo 2009, n.23604 caldo", caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario (come nel "nolo a freddo"), ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo, non si applicano i principi stabiliti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni in tema di appalto, in forza dei quali sono posti a carico di tutti gli imprenditori coinvolti nel lavoro obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare e attuare le misure di prevenzione (ora art.26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). Da queste premesse, nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la condanna per il reato di lesioni, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica. relativamente alla posizione della titolare dell'impresa che si era limitata a "noleggiare" ad altra impresa un macchinario con l'addetto al suo utilizzo, poi infortunatosi. La Corte ha escluso, proprio in ragione delle differenze con l'appalto, che il noleggio implicasse l'assunzione di un obbligo di coordinamento da parte del noleggiatore rispetto all'utilizzo del macchinario nell'azienda dell'utilizzatore. Trib. Bari, sez. II, 22 Il "nolo a freddo" è una figura contrattuale atipica novembre 2010, n.3502 riconducibile allo schema della "locatio rei"; essa si distingue dal cd. "nolo a caldo" in quanto contempla la sola locazione dell'attrezzatura. senza alcun riferimento all'utilizzo e/o al funzionamento della stessa. T.A.R. Veneto, Venezia, In tema di gara di appalto pubblico per l'aggiudicazione del servizio di espurgo di reti fognarie nonché del servizio di sez. I, 18 settembre verifica a mezzo di telecamera delle reti stesse, non 2009, n.2416 costituisce un illegittimo subappalto il contratto di nolo a caldo stipulato con il titolare del furgone attrezzato con videocamera: con il "nolo a caldo", oltre al macchinario il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, con una specifica competenza nel suo utilizzo; anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene, sicché nel caso di specie pare più corretta la qualificazione propria della locazione del solo macchinario. Corte Appello Genova, 4 Qualora un'autorità portuale stipuli con un'impresa portuale giugno 2005 un contratto cd. di nolo a caldo in base al quale la prima concede in locazione alla seconda un macchinario e, nel contempo, le mette a disposizione l'attività di un proprio dipendente (addetto all'uso del macchinario stesso) i rischi inerenti all'utilizzazione della macchina (compresa la responsabilità verso terzi) non ricadono sul datore di lavoro, bensì sul conduttore, in quanto l'addetto agisce come



preposto di quest'ultimo, essendo stato temporaneamente

assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Deliberazione 3 settembre 2008. n.35 Si ritiene non doversi escludere la possibilità che, in relazione a particolari esigenze organizzative, per talune attività l'appaltatore possa avvalersi del cd. nolo a caldo, fermo restando che, a prescindere dal *nomen juris* attribuito al rapporto negoziale dalle parti, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Deliberazione 8 luglio 2010, n.43 Dal combinato disposto dei co.11 e 8, dell'art.118, D.Lgs. n.163/06 emerge che l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ovvero della subfornitura-nolo, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza al fine di permettere di verificare perlomeno l'assenza di infiltrazioni mafiose.



